

Ritenuto, pertanto, nelle more della riorganizzazione complessiva del Ministero della salute, di dover apportare le necessarie corrispondenti modifiche al citato decreto ministeriale 8 aprile 2015 e successive modifiche e integrazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del
Ministro della salute 8 aprile 2015*

1. Tenuto anche conto dell'aumento di organico previsto dall'art. 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, citato in premessa, e successive integrazioni e modificazioni:

a) al comma 1 dell'art. 2 (Segretariato generale) è aggiunto il seguente periodo:

«Ufficio 4 – Gestione dei programmi di attuazione dei Fondi europei

Attività di selezione delle operazioni, di gestione dei programmi di attuazione dei fondi europei, di sostegno del comitato di sorveglianza, di supervisione degli organismi intermedi, di registrazione e conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione ai fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, nonché di assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

Redazione e presentazione delle richieste di pagamento; redazione e presentazione dei conti; attività di conferma della completezza, dell'accuratezza e della veridicità dei conti nonché attività di conservazione delle registrazioni di tutti gli elementi dei conti, comprese le richieste di pagamento.

Cura dei rapporti con le autorità europee e con le altre autorità dei programmi di attuazione dei fondi europei.

Attività di trasparenza e comunicazione.

Compiti o funzioni per conto di altra Autorità di gestione, in qualità di eventuale organismo intermedio.»

b) al comma 1 dell'art. 14 (Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio), alla descrizione delle competenze dell'Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione, è aggiunto il seguente periodo:

«Elaborazione della strategia di *audit* e verifica dei rischi; esecuzione degli *audit* dei sistemi di gestione e controllo; campionamento delle operazioni da sottoporre a verifica; esecuzione degli *audit* delle operazioni; *audit* dei conti; redazione e presentazione alla Commissione di relazioni di controllo e pareri di *audit* relativi alla completezza, alla veridicità e all'accuratezza dei conti, alla legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e al funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo; *follow up* delle azioni preventive e correttive».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della definizione delle procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali che saranno previste dalla nuova organizzazione del Ministero della salute, all'Ufficio 4 di cui all'art. 1, lettera a) e all'Ufficio 6 di cui all'art. 1, lettera b) è attribuita la fascia economica A.

2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle risorse già disponibili di cui all'art. 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 citata in premessa.

3. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2738

21A06673

DECRETO 29 settembre 2021.

Riparto alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del fondo istituito per l'acquisizione di DPI e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 32, 117, comma 3, e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 19-*novies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali», che prevede che: «al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti



pubblici e da enti del Terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunemente denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021»;

Visto l'art. 19-*novies*, comma 2, del medesimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 che prevede che i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1 siano stabiliti con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo linee guida che consentano alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1 e di tener conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasessantacinquenne residente su base regionale;

Visto l'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che sancisce che «nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione»;

Visto l'ultimo periodo del comma 2 del summenzionato art. 19-*novies*, a mente del quale «all'onere di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 34, comma 6, del presente decreto»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023», che ha assegnato alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute il capitolo n. 4403 per la gestione del fondo di cui trattasi;

Visto il documento del «Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle infezioni - COVID-19», concernente: indicazioni *ad interim* per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali. Versione del 24 agosto 2020. Roma: Istituto superiore di sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2020 Rev 2.);

Considerato che i dispositivi di protezione individuali costituiscono lo strumento necessario al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 e il conseguente contagio, in quanto atti ad impedire il contatto diretto, *droplets* e la trasmissione aerea;

Vista la circolare del Ministero della salute del 12 febbraio 2020, n. 4373, con la quale vengono fornite ulteriori precisazioni in ordine ai dispositivi di protezione individuali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1984, con il quale viene stabilito che

le unità sanitarie locali inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza ed al Ministero della sanità le informazioni relative alle proprie attività gestionali ed economiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006 recante la «Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie»;

Tenuto conto delle informazioni rilevate con i modelli STS.11 e STS.24 che garantiscono la distribuzione regionale, per tipologia di assistenza erogata, del numero dei posti letto, degli utenti e delle giornate di assistenza, avuto riguardo all'anno 2019;

Tenuto conto dei dati forniti dall'ISTAT sulla popolazione residente suddivisa per fascia di età;

Ritenuto necessario ripartire tra le regioni e le province autonome il fondo di cui trattasi;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 9 settembre 2021 (Rep. atti n. 167/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo di cui all'art. 19-*novies*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 2.

Criteri e modalità di riparto delle risorse

1. Le risorse di cui al citato art. 19-*novies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle giornate di degenza erogate nelle strutture di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenendo conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasessantacinquenne in rapporto alla popolazione residente, secondo la tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2680



ALLEGATO I

Regione	Quota giornate di degenza	Quota capitaria popolazione ultrasettantacinquenne	TOTALE RIPARTO	%
Abruzzo	282.289,07	272.971,90	555.260,97	1,39%
Basilicata	65.184,16	111.400,29	176.584,45	0,44%
Calabria	326.258,36	347.358,25	673.616,60	1,68%
Campania	375.042,71	855.730,89	1.230.773,61	3,08%
Emilia-Romagna	2.503.767,49	978.161,64	3.481.929,13	8,70%
Friuli-Venezia Giulia	1.121.408,57	287.722,78	1.409.131,35	3,52%
Lazio	1.238.156,50	1.097.242,30	2.335.398,80	5,84%
Liguria	924.234,44	412.093,58	1.336.328,02	3,34%
Lombardia	8.813.432,65	2.017.387,45	10.830.820,10	27,08%
Marche	840.515,40	345.881,97	1.186.397,37	2,97%
Molise	40.204,78	66.009,45	106.214,23	0,27%
Piemonte	2.869.440,51	998.610,36	3.868.050,87	9,67%
Puglia	964.842,96	736.315,56	1.701.158,52	4,25%
Sardegna	218.105,57	327.947,50	546.053,07	1,37%
Sicilia	444.893,68	865.014,96	1.309.908,63	3,27%
Toscana	1.520.290,58	853.663,43	2.373.954,01	5,93%
Umbria	340.332,72	205.460,70	545.793,42	1,36%
Veneto	3.863.906,29	993.707,56	4.857.613,85	12,14%
Valle d'Aosta	52.231,12	26.340,24	78.571,36	0,20%
Provincia Autonoma di Trento	560.501,53	95.278,46	655.780,00	1,64%
Provincia Autonoma di Bolzano	634.960,92	105.700,74	740.661,65	1,85%
TOTALE ITALIA	28.000.000,00 €	12.000.000,00 €	40.000.000,00 €	100,00%

21A06700

